

Maternità surrogata e compravendita di minori

## Chi tutela il bambino?

di ALBERTO GAMBINO

**È** ormai prossima la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla domanda di riesame del caso Paradiso e Campanelli contro Italia, proposta dal governo italiano.

La vicenda è nota. Due coniugi italiani, dopo numerosi tentativi falliti di procreazione medicalmente assistita, decidono di fare ricorso alla surrogazione di maternità (il cosiddetto "utero in affitto") in un Paese che non la vieta, come invece accade in Italia. La madre surrogata partorisce, dunque, un bambino, il quale viene iscritto, nel Paese in cui è avvenuta la nascita, come figlio dei coniugi italiani che avevano commissionato la gravidanza. Al rientro in Italia, essendo subito emersi gravi sospetti, i coniugi non ottengono la trascrizione del certificato di nascita e sono indagati per vari reati di falso e violazione delle norme sulle adozioni internazionali. Ben presto viene accertato il ricorso alla surrogazione di maternità e l'insussistenza del legame genetico tra il neonato e i presunti genitori. Dopo quasi otto mesi dalla nascita, il giudice italiano provvede, quindi, ad allontanare il bambino dai due coniugi e ne dispone l'affidamento ai servizi sociali, per poi consentire l'adozione a un'altra coppia.

Su istanza dei coniugi committenti, la Corte di Strasburgo è stata, dunque, chiamata una prima volta ad accertare se la decisione del giudice italiano non avesse violato le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e, con decisione del 27 gennaio scorso, ha condannato l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8). La Corte ha precisato, però, di non volere indurre la riconsegna del bambino alla coppia ricorrente, in considerazione dei legami affettivi che egli aveva ormai maturato con la nuova famiglia adottiva.

Nella decisione, i giudici di Strasburgo hanno inoltre confermato il convincimento, ormai consolidato, che la scelta del singolo Stato nel senso di vietare - e di sanzionare penalmente - la pratica della surrogazione di maternità rappresenta un'opzione perfettamente legittima, rian-

trando nel «margine di apprezzamento» del singolo Stato. Ciò nondimeno, gli stessi giudici di Strasburgo, a maggioranza, hanno affermato che basta l'instaurazione "di fatto" di un rapporto tra i committenti e il nato perché le autorità nazionali debbano riconoscere la sussistenza di una "vita familiare" e quindi di un diritto al rispetto della stessa.

Ora, l'impugnazione di tale decisione da parte del governo italiano si propone di impedire l'esito contraddittorio di tale vicenda giudiziaria. E del tutto evidente, infatti, come il riconoscimento di un rapporto di filiazione "di fatto" tra la coppia che ha richiesto la surrogazione di maternità e il bambino così nato, smentisca il divieto italiano di maternità surrogata, in quanto verrebbe sostanzialmente imposta una forma di riconoscimento *ex post* della surrogazione di maternità anche agli Stati che l'abbiano vietata. E ciò nonostante

*Non si può accogliere l'idea che i giudici di Strasburgo sostituiscano il loro giudizio sulle reali capacità affettive ed educative della coppia alla valutazione del giudice nazionale*

l'affermazione che la scelta del legislatore nazionale, nel senso della illiceità di tale pratica, sarebbe perfettamente legittima.

D'altra parte, se davvero bastasse il "fatto compiuto" a determinare la sussistenza di quella "vita familiare" tra bambino e coppia committente, a essere disattesa non sarebbe solo la norma che pone il divieto della surrogazione di maternità, ma anche l'intera disciplina interna delle adozioni internazionali che ha inteso contrastare il perpetuarsi di abusi e talora di vere e proprie compravendite di minori, impedendo agli aspiranti adottanti di prendere contatto direttamente - o tramite intermediari non qualificati - con i genitori del minore straniero. La teoria del "fatto compiuto" finirebbe per legittimare *ex post* anche provvedimenti di adozione di minori emessi in quei Paesi in cui le

condizioni per far luogo all'adozione siano poco rigorose.

Ora, esiti così intimamente contraddittori, nella decisione del 27 gennaio, vengono supportati da un argomento apparentemente potente: che un bambino non debba patire le conseguenze negative dell'illiceità degli adulti, nel caso, della loro scelta di far ricorso alla surrogazione di maternità. In effetti, nessuno consentirebbe mai all'idea che un bambino possa essere strumentalizzato al perseguimento di una finalità puramente sanzionatoria e repressiva, e dunque che una considerazione di ordine pubblico debba a tutti i costi prevalere sul criterio del bambino (*best interest of the child*).

Nel caso di specie, però, la precedente decisione dei giudici italiani di sottrarre il nato alla coppia committente non è stata presa in funzione meramente sanzionatoria, né senza aver riguardo al *best interest of the child*, ma anzi è stata ispirata proprio dall'intento prioritario di garantire a questo interesse la migliore attuazione. Nel disporre l'allontanamento del bambino dalla coppia committente, l'intento dei giudici nazionali è stato piuttosto quello di fare anzitutto il bene del bambino, non solo quello di sanzionare gli adulti per l'illiceità commessa. Certo i giudici nazionali hanno dato opportunamente rilievo anche alla situazione di illegalità in cui la coppia ricorrente si è posta. Ma ciò perché, nel comportamento complessivo della coppia, quei giudici hanno ritenuto di poter riconoscere un indice ulteriore del fatto che il bambino è stato in realtà percepito come semplice oggetto di un «desiderio narcisistico».

Tanto più che, in precedenza, i due coniugi committenti erano stati dichiarati

ideali ad adottare soltanto minori «non in tenera età». La decisione dei giudici nazionali si è fondata su una valutazione negativa dell'identità dei ricorrenti a farsi carico della responsabilità genitoriale nei confronti di un bambino.

Né si può accogliere l'idea che i giudici di Strasburgo finiscano per sostituire un giudizio positivo sulle reali capacità affettive ed educative della coppia committente alla valutazione negativa già operata dal giudice nazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo non incarna una terza o quarta istanza di riesame dei giudizi nazionali e le norme della Convenzione sono chiare nell'impedire un esito di questo tipo. Del resto, argomentando diversamente, ne uscirebbe irrimediabilmente vulnerato anche il principio di sussidiarietà su cui si fonda la giurisdizione della Cedu.

A fronte di tutto ciò una nuova decisione della Corte di Strasburgo, che confermasse in via definitiva la sentenza del 27 gennaio, considerando ancora come un'ingerenza nella vita privata e familiare la decisione dei giudici italiani di sottrarre alla coppia committente il bambino nato da madre surrogata, lascerebbe fortemente perplessi. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha il compito di assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati aderenti alla Convenzione e, dunque, il rispetto dei diritti e delle libertà da questa garantiti. Una Corte che trovasse la sua ragion d'essere nella promozione e nella tutela della dignità della persona dovrebbe affermare la convinta e rigorosa contrarietà ai principi della Convenzione della pratica della surrogazione di maternità.

Ma, in ogni caso, non può non porre rimedio alla contraddittorietà di una decisione che, da un lato, conferma come il divieto di quella pratica rientri comunque nel «margine di apprezzamento» del singolo Stato e, dall'altro, impone a quest'ultimo di riconoscere i rapporti di filiazione che contrastano con tale divieto.



## La ricotta, i poveri e il camerlengo

Che la ricotta fosse molto gradita ai poveri, non solo per la bontà ma anche per il costo contenuto, è cosa risaputa. Basti pensare al dipinto del XVI secolo di Vincenzo Campi, *I mangiatori di ricotta*, raffigurante contadini che se ne rimpinzano con avidità. Ma finora non era noto che la ricotta fosse legata da un curioso legame con la cucina in Vaticano. Nel 1769, infatti, il cardinale camerlengo vietò a pasticceri, fornai e ciambellieri l'uso della ricotta per consentire, proprio in ragione del suo prezzo stracciato, un più facile approvvigionamento da parte dei meno abbienti. Questa chicca è offerta in pasto dallo studio di Manuela Grillo, funzionario di biblioteca presso l'università La Sapienza, che sarà presentato nel pomeriggio del 4 dicembre presso la Sala degli Atti parlamentari della biblioteca del Senato a Roma. È uno studio che fa conoscere saperi e sapori del Settecento vaticano e romano attraverso un percorso che va dalle tecniche culinarie alle pratiche gastronomiche. La preziosa documentazione si basa sulle inedite carte di bandi ed editti conservate nella Biblioteca nazionale centrale di Roma e ora dunque riportate alla luce grazie all'acribia di Grillo. La presentazione dello studio, organizzata dalla Biblioteca di Sardegna alla vigilia del giubileo, riveste rilevanza scientifica perché offre uno spaccato originale sulla quotidianità sociale ed economica nella Città del Vaticano e a Roma nel secolo dei Lumi, attraverso l'analisi di un corpus di 1455 documenti, mai inventariati e catalogati prima. E non c'è solo la ricotta, ovviamente, a destare interesse. Dal materiale a stampa impresso dai torchi vaticani si evince, infatti, che la gestione dell'igiene pubblica era un problema avvertito anche nel Settecento, a giudicare dall'invasa e certo non commendevole pratica di abbandonare residui di cibo per le strade. Grillo non è nuova a queste imprese: il 6 maggio scorso aveva consegnato a Papa Francesco un volume di oltre seicento pagine, contenente più di 1300 bandi ed editti vaticani relativi al periodo tra il 1544 e il 1656; uno scenario inedito dello Stato pontificio e di Roma nella prima età moderna.

È un'epoca, dura a morire persino nel linguaggio contemporaneo, dei "mezzi" di comunicazione: strumenti quasi inerti la cui funzionalità e i cui effetti, secondo i paradigmi di un'ingenua teoria della linearità comunicativa, erano perfettamente modulabili e prevedibili. *Arma veritatis*, la comunicazione sociale poteva essere una risorsa impareggiabile per la missione della Chiesa, ma la sua profondità culturale, antropologica e spirituale restava inesorabile.

Fu questo il fronte di migrazione più difficile. Il passaggio dalla visione strumentale a quella di una complessità di ambienti fu mediato anzitutto dal dialogo culturale. Il magistero di Giovanni Paolo II se ne fece carico, attraverso testi come *Redemptoris missio* (1990) ed *Aetatis novae* (1992). La cultura, con le sue sfumature dialettiche e la cruciale mobilità delle sue istanze, diventava l'orizzonte discriminante.

Il punto di riferimento, al di là e a monte delle molte voci in campo, tornava a essere il Concilio. Ironia e paradosso: lo "smacco" del Concilio viene sanato dal Concilio; le lacune di *Inter mirifica* trovano nella completezza integrata di altri testi conciliari - in primis *Gaudium et spes* e *Lumen gentium* - un fulcro per un risanamento promozionale e radicale.

A mezzo secolo dal decreto del concilio «sugli strumenti di comunicazione sociale»

## Opportunità e rischio

Il 2 e 3 dicembre si è tenuto a Barcellona un simposio internazionale sul concilio Vaticano II che ha centrato l'attenzione in particolare su «La Chiesa del dialogo e del servizio». Pubblichiamo stralci dall'intervento conclusivo del Prefetto della Segreteria per la Comunicazione.

di DARIO EDOARDO VIGANO

Esattamente 50 anni fa, il 4 dicembre 1965, 1966 padri conciliari diedero il loro *placet* - a fronte di 164 contrari - al decreto del concilio Vaticano II «sugli strumenti di comunicazione sociale». Il documento fu tra i primi a essere votato, ma i numeri non devono ingannare: quella che a noi, abituati come siamo a maggioranze «politiche» assai risicate, potrebbe sembrare una vittoria schiacciante non fu percepita come tale. A dimostrarlo furono non soltanto le ben più palesi maggioranze che approvarono gli altri documenti conciliari, ma anche la pioggia di critiche che accompagnò la diffusione di *Inter mirifica* sin dai suoi primissimi giorni di vita.

Possiamo dirlo: nella ricca collezione dei testi varati dal Vaticano II, non ve n'è uno che abbia raccolto tante opposizioni quanto il decreto sulle comunicazioni sociali. Alla vigilia della sua votazione, circolava ancora tra i padri conciliari un ciclostilato dai toni piuttosto allarmanti. Il testo è noto: «Urgente! Venerabili Padri, riletto ancora una volta prima della votazione definitiva, lo schema *De mediis communicationis socialis* a

molti Padri il testo di esso sembra indegno di un decreto conciliare. Si pregano i Padri di riflettere e votare non *placet*. Infatti lo schema delude l'attesa dei cristiani, specialmente dei competenti in materia. Se venisse promulgato come decreto, ne scapiterebbe l'onore del Concilio».

L'approvazione vi fu lo stesso, ma il testo finale recava comunque le ciatrici di una storia assai sofferta: previsto inizialmente come costituzione, venne declassato a decreto; ridimensionato drasticamente (da 114 paragrafi iniziali ai 24 dell'ultima re-

dazione), fu comunque bersagliato da commenti aspri e vivaci, che - con le parole di Laurentin - erano tesi a stigmatizzare un documento «banale, moralizzante, gretto, poco aperto ai laici (...) un testo senza profondità, che elimina i punti principali della discussione e d'opposizione, rinunciando a prendere posizione sui problemi, che non fa nascere nessuna opposizione, passa senza dolore, però senza profitto».

Nell'affondo dei suoi detrattori, *Inter mirifica* mancava di una vera e propria definizione di comunicazione-

ne. L'approccio era sostanzialmente conforme all'idea di comunicazione in auge tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta del secolo scorso. Lo conferma indirettamente l'estensore principale del documento, il gesuita Enrico Baragli, che scrive: «Per una retta comprensione del Decreto occorre anche non attribuire al termine "comunicazione" particolare valore umano e morale, quasi identificandolo con "comunione", naturale o di carità».

Si tratta, piuttosto, di quel tipo di comunicazione "intenzionale" che, sulla scia della vecchia Scolastica, può essere descritto come insieme di attività umane, mediante le quali: da una parte, soggetti promotori, volendo partecipare ad altri, soggetti recettori, propri contenuti di coscienza, li manifestano, esprimendoli in forme sensorialmente percepibili e convenute col recettore; dall'altra, soggetti recettori fanno propri gli stessi contenuti di coscienza dei promotori, accedendo alle stesse forme sensibili come a segni, vale a dire in quanto cariche di significati.

E appena il caso di dirlo: siamo lontani anni luce dalle moderne teorie sulla comunicazione, ma a quei tempi sarebbe stato probabilmente troppo chiedere di più.

La vivace successione di documenti che raccolsero il mandato di approfondire (più che applicare) il decreto sulle comunicazioni fini per ridargli indirettamente vita, trasfigurandone però le prospettive. Nella storia di quel «triangolo concettuale» tracciato da *Inter mirifica*, *Communio et progressus* ed *Evangelii nuntiandi*, il limite si trasformò in risorsa. La parabola della rilettura della comunicazione nella sensibilità della Chiesa era tracciata. Il cammino non era facile, e a rivelarlo fu evidentemente lo scioglimento dell'ultimo punto di riserva lasciato aperto da *Inter mirifica*: quello della visione strumentale.

L'ipoteca di un passato pregiudicato da verticalismi dottrinali e da rigidità culturali non indifferenti pesava come un macigno. Se da un lato diventavano sempre più sinceri un certo moderato ottimismo e l'enumerazione delle "meraviglie" della comunicazione, il passaggio dalla diffidenza al concreto utilizzo sembrava esigere una fondazione propria. Pareva, a conti fatti, che non si potesse parlare di comunicazione senza la tutela implicita di un impianto dottrinale, senza lo scudo rassicurante di una teologia di supporto.

Con queste premesse non poteva dunque esserci una "disciplina della



Phoenix Kenny, «String Communications» (2012)